



Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

SENT. N. 13

CRON. N. 229

26 MAR. 2021

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario aggiunto Antonio Perinelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa demaniale iscritta al n. 29 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2019,

tra

Marta Morbidelli in proprio e quale rappresentante dell'Associazione "Gualdo Valore Comune"

- Ricorrente -

e

Comune di Gualdo Tadino (GT), CF 00467070546, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigina .Matteucci (avvocatura del Comune di Gualdo Tadino, foro di Perugia - CF MTT LGN 66 541 E230K), giusta la D.G.C. del 08.10.2019, n. 245 e in forza della procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta, - Resistente -

e

REGIONE UMBRIA, cf 80000130544, in persona del Presidente della Giunta Regionale Fabio Paparelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Gobbo (GBBNRT66H42G601U P.E.C. annarita.gobbo@avvocati perugiapec.it FAX 0755043615), in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta D.G.R. n. 1092/2019, ed elettivamente domiciliata presso la medesima (Servizio Avvocatura Regionale) Corso Vannucci n. 30 Perugia

- Resistente -

e

COMUNANZA AGRARIA "APPENNINO GUALDESE" (Cod. Fisc. 00222380545), con sede in Gualdo Tadino, Via Bersaglieri I, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, Dott.ssa Nadia Monacelli, nata in Gualdo Tadino l'1.10.1969 ed ivi residente, Loc. Poggio S. Ercolano 9 (codice fiscale MNCNDA69R41E230B), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Fiorelli (codice fiscale FRLMRT60T43E230W, Part. IVA 02364300547 P.E.C.: mariarita.fiorelli@avvocatiperugiapec.it - telefax n. 0755717936) e presso di lei elett.te dom.ta in Roma, via E. Q. Visconti, 103 (Studio dell'Avv. Luisa Gobbi, Cod. Fisc. GBBLSU59A56H501S P.E.C.: luisagobbi@ordineavvocatiroma.org, telefax n. 0668300457), giusta autorizzazione di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese n. 20 del 08.10.2019 ed in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

- Resistente -

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni : *“Ci riportiamo alle deduzioni già svolte con i nostri scritti, da intendersi qui integralmente trascritte, ed insistiamo per l'accoglimento delle spiegate conclusioni”*.

Il Procuratore del Comune di Gualdo Tadino rassegnava le seguenti conclusioni : *“Voglia l'Ecc.mo COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI LAZIO, TOSCANA, UMBRIA, Commissario Designato, disattesa ogni contraria eccezione e/ o deduzione avversaria, - stante il palese accertamento effettuato dal CTU sull'attuale titolarità e gestione della particella l fg. 96 in capo al Comune di Gualdo Tadino; - ritenendo/ribadendo comunque la scrivente difesa che l'assenza - come invece domandato - della chiamata in contraddittorio pure della Comunità Montana Alta Umbria, ovvero chi ora giuridicamente per essa, non abbia consentito la completezza degli accertamenti del caso; DICHIARARE, per quanto di propria giurisdizione e di competenza funzionale, con ogni conseguenza di legge e con gli strumenti di rito pertinenti - previa disapplicazione stante l'illegittimità dei provvedimenti abilitanti i lavori de quibus, la lesività quam minime da irritualità - salvo altro e riservati gli altri strumenti di tutela della scrivente Amministrazione per i medesimi fatti - delle azioni, dei comportamenti e degli atti della Comunità Agraria dell'Appennino Gualdese. Essendo l'agere in esegesi privo dell'autorizzazione del Comune di Gualdo Tadino. Soprattutto riguardo alle particelle tuttora intestate all'Ente essendo il medesimo lì e allo stato il legittimo gestore dei mentovati beni in rappresentanza della collettività locale nella sua completezza e in preservazione dell'uso civico in argomento da parte di ognuno dei cittadini naturali e non solo degli associati alla Comunità resistente. Quanto testé domandato, è d'obbligo reiterare, pendendo, sebbene citato con salvezza dei diritti e delle azioni comunali ivi, salvo altro, lo scrutinio dinanzi all'intestato Commissariato, Dr. Pietro Catalani R.G.N. 5.2013. Salvis iuribus”*.

Il Procuratore della Comunanza agraria "Appennino Gualdese" rassegnava le seguenti conclusioni :
"insiste nella richiesta di rigetto delle richieste avanzate dalle Controparti, in quanto in tutto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese, quelle relative alla CTU".

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con esposto del 18.03.2019 la Ricorrente lamentava l'illegittimo taglio della Pineta sita in Località Rigali-Sascupo di Gualdo Tadino con sottrazione del legname ai proprietari (naturali del Comune di Gualdo Tadino).

Con successivo esposto del 01.07.2019 chiedeva il sequestro delle aree in questione.

Si costituiva in giudizio la Comunanza Agraria Appennino Gualdese deducendo la necessità del diradamento della pineta e la regolarità delle procedure seguite.

Si costituiva in giudizio il Comune di Gualdo Tadino lamentando l'inclusione nel taglio della pineta della particella n. 96 di proprietà comunale.

Il Comune chiedeva poi integrarsi il contraddittorio nei confronti della Comunità Montana Alta Umbria e dell'AFOR Umbria.

Si costituiva in giudizio la Regione Umbria deducendo la sua estraneità ai fatti di causa e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Comunità Montana Alta Umbria.

All'udienza del 18.10.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulla richiesta di provvedimenti cautelari reiterata dal ricorrente.

Con ordinanza del 21.10.2019 (n. 407) veniva disposto il sequestro giudiziario della Pineta.

Veniva quindi disposta una Consulenza tecnica d'ufficio con nomina, quale CTU del dott. Giuseppe Monaci.

Con ordinanza del 28.12.2020 veniva revocato il sequestro.

All'udienza del 11.12.2020, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Ricorrente lamenta l'illegittimo taglio della Pineta sita in Località Rigali-Sascupo di Gualdo Tadino.

2. Deve preliminarmente ritenersi la giurisdizione Commissariale in quanto la dedotta abusività del taglio degli alberi implica un accertamento della *estensione* (art. 29 della Legge 1766/1927) dei diritti di legnatico, perché la illegittimità del taglio avrebbe - per converso - compreso proprio l'esercizio di tali diritti da parte dei naturali del Comune di Gualdo Tadino.

Più in generale deve ritenersi che la giurisdizione sussiste anche nei casi in cui la contestazione degli usi civici sia implicita, come quella desumibile dalla concessione di forme di utilizzazione dei terreni medesimi, senza l'autorizzazione prescritta per i fondi gravati da demanialità civica (Cfr., Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 3922 del 13/04/1991).

Sussiste poi la giurisdizione Commissariale in ogni caso in cui la demanialità costituisca un antecedente logico-giuridico della decisione l'accertamento preliminare dell'esistenza e dell'estensione del diritto di uso civico, il quale attrae la controversia nella competenza giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici (Cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 33012 del 20/12/2018).

3. La natura di demanio collettivo dell'area oggetto di causa è stata già accertata con sentenza di questo Commissariato n. 9 del 2016 e non è oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle parti.

4. La rilevanza ambientale di tali beni ha trovato il suo riconoscimento, prima, con il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 agosto 1985, n. 431, che novellando l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) ha sottoposto a vincolo paesaggistico <<le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici>>, e poi con l'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Tale "forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente" (Corte Costituzionale sentenza n. 210/2014) si pone ormai come decisivo canone interpretativo di tutte le norme (statali e regionali) in materia anche alla luce della legge 168/2017 destinata a superare tutte le norme precedenti con essa contrastanti.

5. Occorre quindi ricostruire i fatti di causa.

5.1. In data 23.01.2018, il Consiglio di Amministrazione della Comunità Agraria con proprio verbale n. 2/2018 approvava un Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per l'intervento di diradamento di due pinete di pino nero, per una superficie complessiva di ha 140. Tra queste la pineta di Sascupo censita al Fg. 82 part. n. 48/p; Fg. 83 partt. nn. 2p-88p-89p-90; Fg. 94 partt. nn. 102p e 140p; Fg. 95 part. n. op (Allegato n. 4 all'esposto in data 1.7.2019).

5.2. In data 14.03.2018 il Consiglio di Amministrazione della Comunità Agraria con proprio verbale n. 9/2018 aggiudicava i lavori per il diradamento delle due pinete, inclusa quella di Sascupo, alla ditta Duferco Biomasse S,r,l. (Allegato n. 5 all'esposto in data 1.7.2019).

5.3. In data 22.04.2018 veniva stipulato il contratto con la società Duferco la quale versava la somma di € 25.000,00 a titolo di anticipo.

5.4. Veniva quindi elaborato un progetto di taglio del bosco dal dott. agr. Raffaele Pagliacci autorizzato dalla AFOR in data 18.10.2018 con alcune prescrizioni.

6. Deve preliminarmente rilevarsi che rientrano nella giurisdizione commissariale le sole questioni inerenti l'estensione dell'uso civico di legnatico e se le stesse siano state compromesse dall'assegnazione dei lavori di diradamento da parte della Comunanza Agraria.

Sul punto deve osservarsi che la gestione delle proprietà collettive, riconosciuto dalla legge 168/2017, ad enti esponenziali di natura privata non li esonera, al pari dei soggetti pubblici, dal rispetto dei vincoli connaturati a tali beni.

7. Esula dall'oggetto di questo giudizio l'accertamento della *qualitas soli* della particella 1 del foglio 96 per la quale pende altro giudizio innanzi a questo Commissariato.

8. Nel merito deve osservarsi che i terreni oggetto di causa hanno un'estensione di 128 ettari e sono censiti in catasto al foglio 94, particella 102, foglio 95, particella 6 e foglio 96, particella 1.

Non è contestato che gli stessi siano gravati da uso civico di legnatico.

9. In ordine agli interventi effettuati deve osservarsi che, come si legge nella Consulenza, *"L'intervento di diradamento di cui trattasi è necessario in quanto fisiologico nel ciclo evolutivo delle formazioni di alto fusto, ed è stato previsto in un progetto di taglio in ossequio alle norme forestali vigenti, approvato con le prescrizioni imposte dalla competente autorità amministrativa AFOR ed eseguito come prescritto. Non scordiamoci che un alto fusto ha un ciclo vitale che prevede ordinariamente operazioni di diradamento oltre ad altri interventi specifici e straordinari per es in caso di avversità fitopatologiche o atmosferiche. La corretta esecuzione dell'intervento oggetto della*

segnalazione al Commissariato da parte della Associazione Gualdo valore comune è stata attestata dall'accertamento effettuato della locale stazione dei carabinieri forestali e in definitiva emerso anche dal confronto con i CTP in sede di sopralluogo. Il fatto che il progetto prevedesse in origine una percentuale di sfoltimento maggiore e poi sia stato ridotto nella interlocuzione con la Comunità Montana (ora AFOR), è una conseguenza del confronto che si attua nella prassi autorizzativa della pianificazione forestale che vede interloquire il progettista con l'ente che autorizza l'intervento".

Inoltre il Consulente affermava che : "La legna ritraibile dal taglio di diradamento oggetto della presente causa non manifesta alcun interesse per le esigenze di legnatico, in quanto le resinose non sono utilizzate per la combustione in stufe o camini".

10. Le conclusioni del ctu sono integralmente condivise e richiamate dal Commissario atteso che nessuna contestazione può muoversi al metodo d'indagine adottato e che il giudizio finale espresso da appare logicamente conseguente agli accertamenti effettuati ed alle argomentazioni svolte nella articolata ed esaustiva relazione tenendo conto altresì delle osservazioni formulate dalle parti.

11. In conclusione l'intervento, da un lato, si rendeva necessario per la salute del bosco e, dall'altro, non ha inciso sul diritto di legnatico.

12. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

13. La peculiarità della fattispecie consente l'integrale compensazione delle spese di lite.

14. Le spese della Consulenza - liquidate come da separato decreto - vanno poste definitivamente a carico dei resistenti in solido tra loro esclusa la Regione Umbria risultata estranea ai fatti di causa.

P.Q.M.

Il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe meglio identificate così provvede :

1. Rigetta il ricorso;
2. Spese di lite compensate;
3. Pone le spese della Consulenza - liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico dei resistenti in solido tra loro esclusa la Regione Umbria risultata estranea ai fatti di causa.

Così deciso in Roma il 26.03.2021.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

AL

26 MAR. 2021

SECRETARIA



Il Commissario Aggiunto

Antonio Perinelli